

**FIPAV: LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER LO SCIoglimento DEL
VINCOLO SPORTIVO NON LEGITTIMA LA MANCATA PRESENTAZIONE
DELL'ATLETA ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL SODALIZIO**

Decisione della Commissione Giudicante Nazionale del 10 dicembre 2009

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- MM

Sono presenti:

Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore

Avv. Thomas Martone - Vice Presidente

Avv. Antonio Amato - Componente

Avv. Massimo Baldi - Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

A. Per essersi rifiutata in violazione dell'art.19 comma 2 del regolamento di affiliazione e tesseramento nonché degli artt. 10 comma 2, 17 comma 3 dello statuto Fipav di prendere parte agli allenamenti della A di Salerno il cui avvio fissato per la data del 24 agosto 2009 era stato comunicato con nota a/r del 21 agosto 2009

=o0o=

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , ricevute note difensive da parte dell'Avv. ----- difensore dell'incolpata, disponeva la convocazione della stessa per la riunione del 25 novembre 2009 alla quale risultavano presenti:

per la Procura l'Avv. ----- il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione dall'attività federale per 15 giorni La difesa dell'incolpata, a ministero dell'Avv. ----- chiedeva il non luogo a sanzione dopo aver ampiamente illustrato le memorie depositate.

La commissione letti gli atti e valutate le posizioni delle parti, considera l'atleta, all'epoca dei fatti contestati era tesserata dell'A di Salerno.

Il sodalizio, nell'ultimo anno sportivo (2008/2009) ha militato nel campionato di serie C Regionale.

A seguito di ventilati propositi di cessione dell'atleta manifestati dal sodalizio, nonché dello spostamento della sede di allenamento, la MM, con propria raccomandata A.R. 29.7.2009 costituiva in mora il sodalizio ai fini dello scioglimento del vincolo ex art. 77 R.G.

La raccomandata n.13710094493 veniva restituita "per compiuta giacenza".

L'atleta, quindi, ritualmente incardinava il ricorso per lo scioglimento del vincolo in data 20/21 agosto 2009 notificando il ricorso al sodalizio.

Quest'ultimo,in data 21 agosto 2009, comunicava (non è dato comprendere esattamente con quale mezzo, pur risultando evidente dalla risposta dell'atleta che la comunicazione è pervenuta nella sfera di conoscenza di questa) l'inizio degli allenamenti per la data del 24 agosto 2009.

A tale comunicazione l'atleta replicava con proprio telegramma in pari data, informando il sodalizio che ella "avendo incardinato rituale procedimento per la declaratoria di scioglimento del vincolo di tesseramento" non avrebbe preso parte alle attività sportive della squadra di appartenenza.

In data 3 settembre 2009, quindi prima che la posizione dell'atleta relativamente al vincolo sportivo venisse esaminata dalla competente CTA, il Presidente della A ,inoltrava esposto nei confronti dell'atleta alla Procura Federale lamentandone il comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità per essersi la stessa ingiustificatamente rifiutata di accettare alcune proposte provenienti da altri sodalizi, nonché di prendere parte agli allenamenti per l'incipiente stagione sportiva.

Con atto di incolpazione del 23 settembre 2009 la procura federale Fipav, escludendo la rilevanza di qualsiasi addebito relativo alla mancata accettazione di proposte finalizzate al tesseramento con altri sodalizi, contestava all'atleta MM la violazione delle norme federali in tema di lealtà e probità sportiva in relazione alla mancata partecipazione agli allenamenti.

Depositando memorie sia in fase di indagini che di discussione del procedimento, l'atleta ha diffusamente esposto le proprie tesi difensive illustrando una complessa serie di argomenti, per vero, non tutti e non del tutto pertinenti al caso in esame, che pone all'attenzione della CGN esclusivamente due questioni.

Una prima questione concerne la legittimità del comportamento dell'atleta che, avviate le procedure regolamentari per lo scioglimento del vincolo si rifiuti di partecipare alle attività sportive del sodalizio di appartenenza.

Sul punto la procura Federale e la Difesa dell'incolpata sostengono argomentazioni di segno opposto: la Procura sostiene che l'avvio della procedura di scioglimento del vincolo, sino all'intervenuta pronuncia favorevole all'atleta non legittimi comportamenti ostruzionistici di questo rispetto all'attività agonistica del sodalizio al quale, sino alla pronuncia definitiva sullo svincolo coattivo, lo stesso pur sempre appartiene.

Secondo la difesa dell'incolpata, l'introduzione e la pendenza di ricorso per lo scioglimento del vincolo legittimerebbero, al contrario, la mancata partecipazione dell'atleta alle suddette attività sportive.

Una seconda questione riguarda invece la rilevanza sul piano della violazione del principio di lealtà sportiva di simile comportamento nel senso che questo possa essere sanzionato a livello federale.

Vale a dire se il mancato adempimento dei doveri stabiliti dagli statuti e dai regolamenti interni, ovvero delle direttive del sodalizio di appartenenza dell'atleta possa investire gli organi federali in sede disciplinare.

La materia va correttamente inquadrata, posto che è da escludersi ogni ingerenza degli organi federali nella vita sportiva dei sodalizi e dei loro atleti, sottoposti a regole di disciplina e convivenza che sono ed è opportuno che rimangano interne (non è pensabile che ogni assenza ingiustificata dell'atleta venga sottoposta al vaglio disciplinare della Procura Federale), si deve peraltro ritenere che ogni indagine concernente la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva debba essere condotta sotto il profilo dell'"animus" con il quale la violazione viene posta in essere; la stessa mancanza, per esser più chiari, può assumere diverse connotazioni a seconda che venga dall'atleta posta in essere con uno specifico "animus nocendi" alla vita sportiva ed alla organizzazione del sodalizio, ovvero che essa avvenga per colpa, più o meno grave, ovvero anche per aperto spirito di ribellione, ma pur sempre nella consapevolezza di rischiare, comunque, le sanzioni sportive che il sodalizio è libero di determinare nei limiti di una corretta potestas corrigendi idonea a formare e conformare la disciplina e l'attività sportiva dei propri membri.

In tale ottica è opinione di questa Commissione che la proposizione del ricorso per lo scioglimento del vincolo sportivo, lungi dal legittimare, in modo automatico, la mancata presentazione dell'atleta alle attività sportive del sodalizio (che, sino alla eventuale pronuncia di scioglimento deve considerarsi quale sodalizio di appartenenza) ponga l'atleta nella condizione di essere sottoposto alle sanzioni disciplinari interne di questo nel caso di diniego dello scioglimento coattivo, ovvero rimanga giustificata ex post dal riconoscimento giurisdizionale dei motivi che hanno legittimato la richiesta di scioglimento dell'atleta.

La questione, comunque, salvo l'accertamento di ulteriori elementi soggettivi ed oggettivi che pongano l'agire dell'atleta in un'ottica di sciente macchinazione ai danni del sodalizio, (nel qual caso solamente potrebbe porsi la questione concernente il rispetto del dovere di lealtà e probità sportiva anche a livello federale) deve rimanere interna alla regolamentazione dei rapporti sportivi di quest'ultimo con i propri atleti.

Per di più, nel caso di specie, risulta che l'atleta sia stata sottoposta a visita medico sportiva (della cui validità ad attestare l'idoneità all'attività agonistica pare persino lecito dubitare) solo nell'imminenza della discussione del ricorso dinanzi alla CTA; il che senz'altro legittima il rifiuto dell'atleta a partecipare ad attività che, in assenza di certificazione, pongono a rischio il bene primario della salute.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale, dispone non farsi luogo alla sanzione richiesta nei confronti dell'atleta MM e di trasmettere gli atti alla Procura Federale come da separata ordinanza.

F.to Il Presidente Avv. Costanza Acciai

Roma, 10 dicembre 2009